



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2013 (3.12)  
(OR. en)**

**16637/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0309 (COD)**

---

**TELECOM 324  
COMPET 868  
MI 1067  
CONSOM 202  
CODEC 2679**

**NOTA**

---

della: Presidenza

alle: delegazioni

---

n. prop. Comm.: 13555/13 TELECOM 232 COMPET 646 MI 753 CONSOM 161 CODEC 2000  
+ ADD 1 + ADD2

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012  
- Dibattito orientativo

---

1. L'11 settembre la Commissione ha adottato un pacchetto Telecom costituito da tre elementi:

- una breve comunicazione<sup>1</sup> che riassume i vantaggi attesi da un mercato unico delle telecomunicazioni, le sfide affrontate dal regolamento sulle misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e la raccomandazione relativa alla non discriminazione e alle metodologie di determinazione dei costi inclusa nel pacchetto e che precisa che tale pacchetto rappresenta solo un passo intermedio.

---

<sup>1</sup> Doc. 13562/13

- una raccomandazione della Commissione relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga<sup>2</sup>, volta a: (1) promuovere prezzi di accesso stabili per le "tradizionali" reti in rame sulla base dei costi, (2) rafforzare la concorrenza per i "richiedenti l'accesso," offrendogli un accesso equivalente alle reti degli operatori storici, e (3) sopprimere il regolamento sul controllo dei prezzi per le reti Internet ad alta velocità, in condizioni idonee. Tali chiarimenti ridurranno l'incertezza nella regolamentazione circa i prezzi che possono essere addebitati per l'accesso alla rete e faciliteranno pertanto gli investimenti nelle reti a banda larga;
- una proposta di regolamento del PE e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso<sup>3</sup>: Tale proposta, che ha come base giuridica l'articolo 114 del TFUE, è stata presentata sotto forma di un atto modificatore: è intesa a modificare la normativa che figura in tre direttive, parte della quale recepita solo due anni fa e due regolamenti<sup>4</sup>, che definiscono la maggior parte dell'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni. Oltre a disposizioni sull'oggetto e campo di applicazione e sulle definizioni (articolo 1 e 2), sanzioni (articolo 31), atti delegati (articolo 32), comitato (articolo 33) e disposizioni finali (articoli 39 e 40), la proposta comprende disposizioni su un'autorizzazione unica UE per i fornitori di comunicazioni elettroniche (articoli da 3 a 7, e 34), input europei, inclusa l'armonizzazione degli input dello spettro radio (articoli da 8 a 16) e accesso virtuale armonizzato alle reti fisse (articoli da 17 a 20, allegati I e II), diritti armonizzati degli utenti finali (articoli da 21 a 29, e 36), agevolare il cambiamento di fornitore (articolo 30), e disposizioni sui poteri delle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 35), roaming (articolo 37), e BEREC (articolo 38).

---

<sup>2</sup> GU L 251 del 21.09.13, pag. 13

<sup>3</sup> Doc. 13555/13

<sup>4</sup> La direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tutte le direttive sono state modificate nel 2009. Il regolamento (CE) n. 1211/2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

2. Trattandosi di un atto proposto in codecisione, vale la pena osservare che il PE ha adottato il 12 settembre una risoluzione sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione<sup>5</sup> e il 24 ottobre una risoluzione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche<sup>6</sup>. Sulla proposta stessa il PE ha nominato come relatrice la sig.ra del Castillo, ITRE è la commissione competente e IMCO, REGI, CULT, JURI e LIBE sono le commissioni competenti per parere. La votazione in plenaria sul parere del PE è prevista provvisoriamente per il 2 aprile 2014. Il 13 novembre<sup>7</sup> la commissione EDUC del Comitato delle regioni ha formulato un parere sulla proposta e la plenaria dovrebbe votare nella sessione di fine gennaio 2014. Inoltre, il 17 ottobre anche il BEREC ha presentato il suo parere sulla proposta<sup>8</sup>.
3. Quattro Parlamenti nazionali hanno presentato un parere sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità alla proposta: due di essi sono giunti alla conclusione che la proposta non soddisfa il principio di sussidiarietà e un altro che non soddisfa quello di proporzionalità.
4. La proposta è stata presentata al Coreper il 18 settembre e al Gruppo "Telecomunicazioni" (WP Tele) il 19 settembre. Le delegazioni sono state invitate a formulare eventuali quesiti sulla proposta. Il 29 ottobre e il 14 novembre, il Gruppo ha inoltre esaminato la valutazione d'impatto elaborata per la proposta. Il 21 novembre le delegazioni sono state invitate a fornire indicazioni preliminari sulle loro modalità di valutazione della proposta in risposta a quanto osservato nella sezione I delle conclusioni del Consiglio europeo di ottobre (EUCO 169/13).
5. Sebbene, come rispecchiano le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre, le delegazioni condividano, in una certa misura, la diagnosi che ha spinto la Commissione a presentare la proposta, nonché diversi suoi obiettivi, dalle loro osservazioni preliminari e dal gran numero di quesiti e commenti presentati sembrerebbe che la maggioranza delle delegazioni sia tra l'altro preoccupata per il processo seguito per l'elaborazione della proposta, il calendario previsto per la sua adozione, la forma giuridica dell'atto proposto e la sua sostanza. Alcune delegazioni hanno persino messo in discussione l'intera proposta.

---

<sup>5</sup> P7\_TA(2013)0377, disponibile su [europarl.europa.eu](http://europarl.europa.eu)

<sup>6</sup> P7\_TA(2013)0454, disponibile su [europarl.europa.eu](http://europarl.europa.eu)

<sup>7</sup> CDR5960-2013\_00\_00\_TRA\_PAC, disponibile su [cor.europa.eu](http://cor.europa.eu)

<sup>8</sup> BoR (13) 142, disponibile su [berec.europa.eu](http://berec.europa.eu)

- Riguardo al processo e al calendario:

le delegazioni hanno in particolare sottolineato la mancanza di una consultazione pubblica sostanziale e quella che considerano una valutazione di impatto difettosa. Diverse hanno inoltre rilevato il carattere prematuro della proposta data l'attuazione estremamente recente dell'attuale quadro delle telecomunicazioni e la recente adozione di alcuni suoi elementi costitutivi (roaming III, programma relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP). Data la complessità e l'ambizione della proposta, che modifica cinque atti vigenti, sembrerebbe anche poco realistico completarne in pochi mesi l'esame e la negoziazione con il PE.

- Riguardo alla forma giuridica dell'atto:

sono state espresse preoccupazioni per la scelta di un regolamento poiché modificherebbe non solo regolamenti ma anche direttive, poiché l'armonizzazione che comporta un regolamento non sembra essere giustificata in tutti i settori contemplati dalla proposta, ad es. se portasse ad una minore tutela dei consumatori, o perché si potrebbe giungere agli stessi risultati, ad es. un migliore coordinamento dell'assegnazione delle radiofrequenze – ampiamente riconosciuto come un valido obiettivo –, o le chiamate internazionali, utilizzando i mezzi offerti dall'attuale quadro (spettro) o lasciando intervenire il mercato, abbastanza competitivo (chiamate internazionali). L'osservazione su una migliore utilizzazione del quadro vigente è stata fatta rispetto a diverse delle disposizioni proposte.

- Riguardo alla sostanza:

sebbene le delegazioni siano generalmente a favore dell'obiettivo di migliorare la concorrenza, incentivare gli investimenti, raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori, ridurre i costi del roaming e affrontare le questioni legate alla neutralità della rete, hanno tra l'altro espresso preoccupazione per:

- l'approccio previsto per l'autorizzazione unica UE, data l'incertezza che comporta riguardo alle competenze delle autorità di regolamentazione coinvolte nei diversi Stati membri, altri aspetti importanti per gli operatori (ad es. la legislazione sui consumatori e quella fiscale) che non variano negli Stati membri e lo scarso interesse espresso dagli operatori per tali disposizioni;
- le conseguenze che diverse disposizioni potrebbero avere sul clima degli investimenti (ad es. roaming, estesa armonizzazione della protezione degli utenti finali), sottolineando la necessità di trovare un giusto equilibrio tra consumatori e operatori;

- la scelta dell'approccio per una migliore gestione dello spettro radio, che dovrebbe in qualsiasi caso preservare il valore dello spettro e tenere conto delle circostanze e competenze nazionali e per il quale alcuni preferirebbero porre l'accento sulle date limite comuni per l'allocazione piuttosto che su un processo di armonizzazione unico a livello UE.
- l'imposizione di un mezzo specifico (prodotti europei di accesso virtuale a banda larga) per migliorare l'accesso alle reti;
- l'incertezza del diritto che potrebbe risultare, ad es. dalle disposizioni sul roaming mentre si applica il roaming III, nonché le eventuali ripercussioni sulle tariffe nazionali;
- le disposizioni sulla neutralità della rete qualora i numerosi obblighi previsti sulla qualità del servizio possano pregiudicare l'ulteriore sviluppo dei fornitori di servizi, colpendo in modo sproporzionato i piccoli fornitori e affidandosi a mezzi (monitoraggio della velocità di accesso) influenzati da fattori al di là del controllo dei fornitori;
- gli oneri amministrativi sproporzionati ad es. per le autorità di regolamentazione e gli operatori coinvolti nella procedura di autorizzazione unica;
- operatori e mercati più piccoli poiché si ritiene che diverse disposizioni portino ad un consolidamento del mercato e siano più vantaggiose per i grandi operatori storici, mettendo anche in discussione l'approccio sottostante alla proposta che invece di promuovere una concorrenza efficiente, come nel quadro vigente, sembra fare assegnamento sul consolidamento del mercato;
- il passaggio del potere decisionale dal livello nazionale alla Commissione, ad es. riguardo allo spettro o alle misure correttive, che sembra ingiustificato.

Diverse delegazioni hanno inoltre osservato che il settore delle telecomunicazioni è già regolamentato in modo abbastanza pesante rispetto ad altri settori e che vari settori di intervento in un contesto digitale più ampio (ad es. i diritti d'autore e di proprietà intellettuale, la fornitura di servizi digitali, il cloud computing) sono anch'essi rilevanti e richiederebbero un trattamento più equilibrato tra gli operatori delle telecomunicazioni e quelli "over the top" (OTT).

La Commissione ha trattato diverse questioni in sede di WP Tele il 14 e 21 novembre.

6. Il Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre ha affrontato questioni digitali nella sezione I delle sue conclusioni, il cui punto 5 si riferisce al pacchetto "continente connesso"<sup>9</sup>. In questa sezione I il Consiglio europeo ha fatto inoltre riferimento a diversi aspetti (ad es. Cloud computing, Megadati, piattaforme digitali) dell'economia digitale che hanno un'importanza strategica per l'UE in termini di competitività a livello mondiale, non sono disciplinati nella stessa misura del mercato delle telecomunicazioni sebbene possano coinvolgere gli stessi operatori e incidere sui loro modelli di impresa, e in cui bisogna affrontare le questioni relative all'interoperabilità.
7. Al fine di contribuire al processo d'esame richiesto dal Consiglio europeo la presidenza ritiene opportuno procedere ad un dibattito orientativo a livello ministeriale sulla proposta e trattare gli aspetti connessi sottolineati dal Consiglio europeo. La presidenza suggerirebbe in proposito di strutturare il dibattito intorno ai seguenti quesiti:
- i. *Tenendo presenti gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo e alla luce del divario osservato tra l'obiettivo espresso nel proposto regolamento "continente connesso" e i requisiti che propone per una serie di questioni politiche (ad es. promozione degli investimenti, riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, disponibilità dello spettro radio, accesso alle reti fisse, diritti degli utenti finali, neutralità della rete, roaming), quali sono, a vostro parere, le questioni politiche su cui ci si dovrebbe incentrare per proseguire l'integrazione del mercato delle telecomunicazioni e sostenere l'economia digitale? Se doveste scegliere una di tali questioni politiche, quali elementi chiave consigliereste di trattare a livello dell'UE?*

---

<sup>9</sup> È fondamentale superare la frammentazione, promuovere una concorrenza effettiva e attrarre gli investimenti privati mediante un quadro giuridico migliorato, prevedibile e stabile comune all'intera UE, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e consentendo nel contempo agli Stati membri una certa flessibilità per prendere ulteriori misure di protezione dei consumatori. In questo contesto il Consiglio europeo accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione del pacchetto "continente connesso" e incoraggia il legislatore a procedere a un esame approfondito ai fini della sua rapida adozione. Sottolinea l'importanza di coordinare meglio la tempistica e le condizioni di assegnazione delle radiofrequenze, rispettando al contempo le competenze nazionali nel settore. "

- ii. *Come già osservato il Consiglio europeo ha richiamato l'attenzione su diversi aspetti dell'economia digitale (ad es. Cloud computing, Megadati, piattaforme digitali) oltre al mercato unico delle telecomunicazioni, che finora si basano ampiamente su iniziative moderate (ad es. partenariato europeo per il cloud computing) o sono oggetto di una lieve regolamentazione, e per cui il Consiglio europeo ha fatto riferimento ad un certo quadro. Come considereste al riguardo gli sviluppi a livello nazionale o dell'UE?*

Come di consueto le delegazioni possono inoltre sollevare questioni che ritengono importanti per proseguire l'esame della proposta e sono invitate a completare gli interventi orali con osservazioni scritte, se lo ritengono necessario.

8. Si invita il Coreper a confermare che il dibattito orientativo in seno al Consiglio TTE del 5 dicembre possa svolgersi in base ai quesiti indicati al punto 7.

---